

DELIBERAZIONE N. 90

Oggetto: Atto aggiuntivo alla Convenzione per l'erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 25 settembre 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 5 giugno 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 25 settembre 2024 con la quale è stata adottata la Convenzione per l'erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal

Il Segretario

Il Presidente

decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sottoscritta in data 8 ottobre 2024 con durata fino al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, fino a esaurimento delle attività connesse alla sua attuazione;

Atteso che la suddetta Convenzione disciplina l'erogazione del contributo previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

Visto l'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il quale prevede che *"Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025."*;

Vista la nota n. 1944 del 11 marzo 2025 con cui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha rappresentato all'Istituto la necessità di procedere a un adeguamento della suddetta Convenzione, chiedendo all'Istituto di tenere in considerazione l'avvenuta integrazione delle risorse finanziarie ai fini dell'istruttoria delle istanze pervenute;

Preso atto che con nota n. 7724 del 7 maggio 2025 il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha ritenuto che i maggiori oneri dovuti all'INPS per le attività conseguenti all'incremento del suddetto Fondo trovino copertura nell'ambito della stima massima prevista dall'art. 7, comma 2, del decreto interministeriale 27 giugno 2024;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'articolo 5 della predetta Convenzione, con l'aggiunta del comma 3 bis:

"3bis. Per l'anno 2025, le risorse di cui al precedente comma 3 sono incrementate di 15 milioni di euro.";

Preso atto che l'articolo 2 dell'Atto aggiuntivo in oggetto prevede che le Parti riconoscono reciprocamente che i controlli a campione previsti dall'articolo 10 della Convenzione sono stati già assolti dall'INPS nel corso del procedimento istruttorio;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'Atto aggiuntivo alla Convenzione per l'erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.

80 del 25 settembre 2024, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava



*Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*



ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI DELL'ART. 28 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85, COME MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2024, N. 18.

CUP: J51C2300137

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Dipartimento", con sede in Roma, Via della Panetteria, 18 A - Codice Fiscale 800811172- rappresentato dal Capo del Dipartimento, Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

E

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro, di seguito denominato "Ministero", con sede in Roma, Via Veneto, 56 – Codice Fiscale 80237250586 - rappresentato dal Direttore generale, Dott. Massimo Temussi, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

E

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di seguito denominato "INPS", con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 - Codice Fiscale 80078750587 - rappresentato dal Presidente, Prof. Avv. Gabriele Fava, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata 2



*Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*



VISTI

- l'art. 28, commi da 1 a 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- l'articolo 18, commi 4-ter e 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- il decreto interministeriale 27 giugno 2024, recante "Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024), adottato, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del citato decreto-legge n. 48/2023, dal Ministro per le disabilità e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in seguito "Decreto") e, in particolare, gli articoli 6 e 7;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'articolo 15 "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i, di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «*de minimis*»;
- la Convenzione per l'erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con



*Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*



modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 - CUP: J51C2300137, sottoscritta tra Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'INPS in data 8 ottobre 2024 (di seguito "Convenzione");

- il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che prevede all'articolo 4, comma 7-bis: *"Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, **è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.**"*, e al comma 7-ter *"Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»*;

- la nota del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (prot. n. DPFPD-0001944-P-11/03/2025) con la quale il Dipartimento, a seguito del predetto intervento legislativo, ha rappresentato la necessità di procedere a un adeguamento della Convenzione perfezionata tra le Parti in data 8 ottobre 2024, e di volere tenere in considerazione l'avvenuta integrazione delle risorse finanziarie ai fini dell'istruttoria delle istanze pervenute;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. L'articolo 5 della Convenzione è integrato con il seguente comma 3 bis:

"3bis. Per l'anno 2025, le risorse di cui al precedente comma 3 sono incrementate di 15 milioni di euro."

ART. 2

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i controlli a campione di cui all'articolo 10 della Convenzione sono stati già assolti dall'INPS nel corso del procedimento istruttorio.



*Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*



Art. 3

Per quanto non modificato dal presente atto rimangono ferme le disposizioni della Convenzione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale delle politiche attive del lavoro

Dott. Massimo Temussi

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Prof. Avv. Gabriele Fava